

Riforme

# Composizione della crisi da sovraindebitamento

**LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3**

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.  
(G.U. n. 24, 30 gennaio 2012, Serie Generale)

(*Omissis*).

**CAPO II**  
**PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE**  
**DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)**

*Sezione prima*  
**PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO (2)**

**§ 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI (3)**

**Art. 6**

*Finalità e definizioni (4)*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8. (5)

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (6)

**Art. 7**

*Presupposti di ammissibilità*

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e

di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'U-

**Note:**

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12. Originariamente la rubrica del presente Capo era la seguente: "Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento".

(2) Sezione inserita dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(3) Paragrafo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(5) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(6) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

nione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice. (7)

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. (8)

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. (9)

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. (10)

#### Art. 8

##### *Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore* (11)

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. (12)

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. (13)

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. (14)

#### Art. 9

##### *Deposito della proposta* (15)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. (16)

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento

#### Note:

(7) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(8) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(9) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(10) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(11) Rubrica così sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(12) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(13) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(14) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(15) Rubrica così sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(16) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. (17)

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. (18)

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. (19)

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. (20)

### § 2

#### ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (21)

#### Art. 10

##### Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. (22)

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto

pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. (23)

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. (24)

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. (25)

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. (26)

#### Note:

(17) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(18) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(19) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(20) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(21) Paragrafo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. h), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(22) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(23) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(24) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(25) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(26) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. (27)

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

#### Art. 11

##### *Raggiungimento dell'accordo*

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. (28)

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. (29)

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato. (30)

#### Art. 12

##### *Omologazione dell'accordo*

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni rice-

vute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. (31)

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. (32)

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. (33)

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'ar-

---

#### Note:

(27) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(28) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. l), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(29) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. ll), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(30) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. ll), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(31) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(32) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(33) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. (34)

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (35)

### § 3

#### PIANO DEL CONSUMATORE (36)

##### Art. 12-bis

##### *Procedimento di omologazione del piano del consumatore (37)*

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

##### Art. 12-ter

##### *Effetti dell'omologazione del piano del consumatore (38)*

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

##### Note:

(34) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(35) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(36) Paragrafo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. n), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(37) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. n), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito l'intera parte § 3; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(38) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. n), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito l'intera parte § 3; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

§ 4

ESECUZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI  
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
E DEL PIANO DEL CONSUMATORE (39)

Art. 13

*Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore* (40)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (41)

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. (42)

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3. (43)

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. (44)

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione. (45)

Art. 14

*Impugnazione e risoluzione dell'accordo*

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente

simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. (46)

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. (47)

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. (48)

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. (49)

**Note:**

(39) Paragrafo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. o), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(40) Rubrica così sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(41) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(42) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(43) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(44) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(45) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(46) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(47) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(48) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(49) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. (50)

### Art. 14-bis

*Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (51)*

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 5.

### Sezione seconda

## LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (52)

### Art. 14-ter

*Liquidazione dei beni (53)*

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

### Note:

(50) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(51) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. r), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(52) Sezione inserita dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(53) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

Art. 14-quater

*Conversione della procedura di composizione  
in liquidazione (54)*

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies

*Decreto di apertura della liquidazione (55)*

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Art. 14-sexies

*Inventario ed elenco dei creditori (56)*

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e

comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies

*Domanda di partecipazione alla liquidazione (57)*

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies

*Formazione del passivo (58)*

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo

**Note:**

(54) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(55) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(56) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(57) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(58) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

lo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispose un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

### Art. 14-novies Liquidazione (59)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro

della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

### Art. 14-decies Azioni del liquidatore (60)

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

### Art. 14-undecies Beni e crediti sopravvenuti (61)

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

### Art. 14-duodecies Creditori posteriori (62)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente

---

#### Note:

(segue nota 58)

bre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(59) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(60) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(61) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(62) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14-terdecies  
Esdebitazione (63)

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte

al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Sezione terza  
DISPOSIZIONI COMUNI (64)

Art. 15

*Organismi di composizione della crisi (65)*

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la

**Note:**

(63) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha inserito l'intera Sezione seconda; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(64) Sezione inserita dall'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(65) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito gli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16.

sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-*quinquies*, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizio-

ni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

### Art. 16

#### Sanzioni (66)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-*ter*, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-*bis*, 12, comma 1 e 14-*ter*, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

#### Nota:

(66) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito gli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 17

*Compiti dell'organismo di composizione della crisi (67)*

Art. 18

*Accesso alle banche dati pubbliche (68)*

Art. 19

*Sanzioni (69)*

Art. 20

*Disposizioni transitorie e finali (70)*  
(*omissis*).

**Note:**

(67) L'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

(68) L'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

(69) L'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

(70) L'art. 18, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto la sostituzione degli originari artt. da 15 a 20 con gli attuali artt. 15 e 16; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

## L'ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)

*di Giovanni Lo Cascio*

L'Autore, nel commentare l'ultima versione della legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, tenta di tracciare un quadro organico dell'istituto, non senza rilevare l'eccessivo appesantimento di una disciplina che limita l'iniziativa al solo debitore e rende difficoltoso l'iter procedimentale.

### Premessa

In passato avevamo osservato che l'applicabilità delle procedure concorsuali soltanto ad aree ristrette avrebbe alimentato l'insoddisfazione dei piccoli imprenditori i quali non avrebbero potuto sottrarsi alle aggressioni dei creditori e alla dispersione dei mezzi organizzativi della propria organizzazione produttiva (1).

L'esigenza di una tutela del piccolo imprenditore e del debitore civile era stata percepita particolarmente perché la nostra area imprenditoriale è costituita essenzialmente da entità economiche non grandi (2), sicché una regolamentazione della loro crisi avrebbe certamente agevolato la soluzione dei conflitti e influito favorevolmente sul mercato.

A tutto ciò occorre aggiungere che le procedure esecutive individuali continuano ad essere inadeguate ad assicurare una sufficiente tutela al debitore e ai creditori sui quali finisce per gravare l'eccessiva durata dei processi e il pregiudizio della dispersione dei beni. Sotto tale profilo era auspicabile che uno strumento anche non concorsuale, sopperisse all'insolvenza di tutti i debitori, compresi i piccoli im-

prenditori, sostituendo anche l'espropriazione forzata individuale.

Probabilmente dopo la riforma fallimentare ci si è resi conto di queste discrasie e si è introdotto un altro strumento per regolare l'indebitamento del debitore (3). Tuttavia il legislatore ha seguito un iter in un certo senso anomalo. Infatti, non sono spiegabili le ragioni che abbiano indotto ad emanare in un primo tempo con decreto legge (22 dicembre 2011, n. 212) la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, a riprodurre, poi, con legge ordinaria in tema di usura ed estorsione (27 gennaio 2012, n. 3)

**Note:**

(1) Il nostro scritto *Il nuovo concordato preventivo: uno sguardo d'insieme*, in questa *Rivista*, 2006, 999; *La composizione della crisi da sovra indebitamento* (introduzione al tema), *ivi*, 2012, 1021.

(2) Il nostro scritto, *L'intervento correttivo ed integrativo del decreto legislativo 5/2006*, in questa *Rivista*, 2007, 865.

(3) R. Battaglia, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Dir. fall.*, 2012, I, 423; L. Girone, *Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti internazionali con un provvedimento in materia di "sovraindebitamento" dei soggetti non fallibili, nonché interventi in materia di usura ed estorsione* (Disegno di Legge C. 2364), in *Dir. fall.*, 2009, I, 818 ss.

il testo della disciplina con alcune modifiche; quindi, ad introdurre la legge 12 febbraio 2012, n. 10 con cui è stata abrogata la disciplina sancita con il D.L. n. 212/2011 sul sovraindebitamento ed infine intervenendo con il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 con cui sono disposte altre modifiche alla legge 3/2012.

Si era fatto notare che una disciplina congiunta del debitore civile e del piccolo imprenditore, fondata sulla responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. per il primo, e sull'insolvenza per il secondo, non sarebbe stata una felice sintesi perché ne sarebbe derivata una confusione tra istituti e principi dissimili oltre che problemi applicativi e interpretativi di non facile soluzione (4). Forse è stata questa la ragione delle ultime modifiche che il legislatore ha ritenuto di introdurre.

Vale notare che l'intendimento di volere scindere la posizione del consumatore rispetto agli altri soggetti non fallibili emerge in modo inequivocabile dalla nuova titolazione della rubrica del capo secondo della legge 3/2012 che ora non si riferisce più a un unico procedimento (5).

Tuttavia, malgrado la previsione di una duplice disciplina normativa dettata per il piccolo imprenditore ed il consumatore, non sembra che parte della dottrina abbia apprezzato l'iniziativa intendendo regolare diversamente i debitori in dipendenza di una loro organizzazione, della presenza di contratti di lavoro, di esercizio provvisorio d'impresa e di cessioni in blocco di aziende (6).

Neppure sotto il profilo della definizione di «consumatore» si è apprezzata la sua formulazione in negativo e soprattutto l'ambiguità del contrarre debiti per scopi estranei all'attività e si è rimpianta una concezione fondata sul soggetto persona fisica che non immette sul mercato beni e servizi, ma ne fruisce. Ma la stessa area riservata al consumatore ha destato non poche perplessità, quando si è posto l'interrogativo se tale soggetto che non rivesta lo status di imprenditore o di professionista e sia gravato da esclusive obbligazioni risarcitorie possa avere accesso al piano del consumatore (7).

La composizione della crisi da sovraindebitamento non è una procedura concorsuale che si affianca al fallimento o a quelle preventive, ma non è neppure una procedura esecutiva perché non la sostituisce e non sopperisce né alle lacune emerse dalla riforma della legge fallimentare, né a quelle dell'esecuzione individuale alla quale continuano a essere assoggettati i debitori gravati da debiti scaduti e preda delle iniziative usuraie ed estorsive di creditori con poco scrupolo. Non si affianca neppure agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui si sono ugualmente negate

la concorsualità e anche la prevalenza di una maggioranza di creditori che s'impongono sulla minoranza.

Ci troviamo di fronte ad una procedura di natura ibrida che riserva al debitore, anche consumatore, la possibilità di liberarsi dei suoi debiti, secondo un diverso schema procedimentale e sotto certi profili che contribuisce a individuare specifiche esigenze del debitore imprenditore e del debitore consumatore (8).

Così legiferando, dubitiamo che la nostra cultura sulla crisi si sia adeguata a quella degli altri Paesi europei, mentre ci è parso più verosimile che si sia tentato solo di sopperire alle necessità emerse in situazioni economiche precarie.

Sotto il profilo interpretativo, il contenuto della disciplina dettata per regolare la composizione delle crisi da sovraindebitamento desta non poche perplessità e interrogativi. In questa procedura, ancor più che nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, c'è da chiedersi quale possa essere la conseguenza di una riserva dell'iniziativa attribuita al solo debitore rispetto alla posizione assunta dai creditori che subiscono l'arresto delle iniziative esecutive e cautelari o dell'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente, tanto più che non è configurabile l'eventualità del fallimento e la possibilità per i creditori di promuoverlo.

Non è neppure spiegabile come in relazione ad una proposta di accordo e ad un piano del consumatore con continuazione dell'attività d'impresa possa essere disposta una moratoria sino al termine di un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, salvo che non sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la

#### Note:

(4) F. Di Marzio, *Sulla composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento* (Note a margine dell'AC N. 2364), in *Dir. fall.*, 2010, I, 659 ss.; M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile"*, in *www.Il Caso.it*, doc. 278/2012, 3 A. Guiotto, *La nuova procedura d'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, in questa *Rivista*, 2012, 21; R. Battaglia, *La composizione delle crisi da sovra indebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Dir. fall.*, 2012, I, 423.

(5) A. Guiotto, *La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento*, in questa *Rivista* 2012, 1285.

(6) G. Terranova, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il civilista*, Milano 2013, 8.

(7) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 12 bis - 12 ter, II, 2048.

(8) F. Di Marzio, *La nuova composizione della crisi da sovra indebitamento*, *Il civilista - Milano* 2013, 9; secondo A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova 2013, sub art. 7, II, 2030, non si tratta di una procedura concorsuale, né di una procedura esecutiva, ma un procedimento su base volontaria destinato ad un accordo.

causa di prelazione. Infatti, è legittimo che i crediti assistiti da un diritto di prelazione siano soddisfatti non integralmente, laddove sia adempiuto il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile per effetto della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni, perché la conseguenza non sarebbe diversa da quella che si verifica in una qualsiasi altra procedura esecutiva individuale. Del tutto dissimile è, invece, la situazione del soddisfacimento di tali creditori che, non essendo ammessi a partecipare alla votazione, dovrebbero essere pagati integralmente e immediatamente alla scadenza. Qualsiasi limitazione o compressione del diritto creditorio, infatti, anche se raffrontata all'interesse di proseguire l'esercizio dell'impresa, non sarebbe giustificabile e non si sottrarrebbe a nostro parere al sospetto d'illegittimità costituzionale.

Nel concordato preventivo, il legislatore non ha previsto che il pagamento dei creditori assistiti da un diritto di prelazione possa subire una moratoria ed anche sotto il profilo interpretativo ci siamo espressi negativamente (9).

Viceversa nella disciplina dettata per gli accordi di ristrutturazione, l'art. 182 *bis* nel testo novellato ha disposto che il pagamento integrale dei creditori estranei possa avvenire entro centoventi giorni dall'omologazione nel caso di crediti già scaduti a quella data ed entro centoventi giorni dalla scadenza nel caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione. Anche in quest'eventualità una categoria di creditori che, secondo lo stesso schema normativo dell'istituto, non partecipa alla procedura, non potrebbe essere minimamente coinvolta nei propri diritti e non potrebbe subire alcuna dilazione riguardo alla scadenza delle obbligazioni vantate.

Insistiamo, pertanto, sul sospetto d'illegittimità costituzionale manifestato.

## 2. Presupposti

Con il riordinamento dell'istituto del sovraindebitamento, il legislatore si è discostato dall'originaria disciplina, consentendo al debitore di stipulare un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi e prevedendo, altresì, che il consumatore, possa proporre un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (10).

La proposta è preclusa, ove il debitore anche consumatore sia soggetto a procedure diverse da quelle in esame (11), o quando abbia ricorso nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (12) con ciò evitando di operare, rispetto alla precedente disciplina, uno scostamento

eccessivo dalla maggiore ampiezza temporale che è prevista per l'esdebitazione fallimentare e di instaurare una sorta di professione del sovraindebitamento (13).

L'esclusione è prevista, altresì, per chi abbia subito provvedimenti di risoluzione, di revoca e cessazione e nei casi in cui la documentazione presentata non abbia consentito la ricostruzione economica e patrimoniale.

Pertanto, l'accesso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento dovrebbe coinvolgere i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), chi non esercita attività commerciale o svolgendola, non raggiunga la soglia calcolata sulla base dei parametri di cui all'art. 1 l. fall., gli imprenditori agricoli per i quali è anche previsto l'accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* l. fall., dando luogo a una figura di imprenditore non commerciale che può ricorrere, sia a quest'ultima procedura, sia a quella in esame (14).

Si dubita dell'assoggettabilità alla procedura in esame degli enti pubblici in considerazione del fatto che il legislatore ha escluso la loro assoggettabilità al fallimento, prevedendo, invece, in caso d'insolvenza delle procedure speciali (15). Altrettanto incerta appare la posizione dei soci illimitatamente responsabili (nei cui confronti si estende il fallimento della società), anche se non si può non riconoscere una loro posizione autonoma e il diritto di ristrutturare il debito personale (16).

Sono assoggettabili soltanto alla procedura di sovraindebitamento le c.d. *start-up*. Con ciò, il legislatore ha inteso espandere l'area delle società sottratte al fallimento, ma legittimate a ricorrere alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

---

### Note:

(9) La nostra opera, *Il concordato preventivo*, Milano, 2011, 202.

(10) F. Maineri, *Presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso*, in questa *Rivista*, 2012, 1029.

(11) F. Macario, *Finalità e definizioni, Ambito soggettivo, Il civilista* - Milano 2013,

(12) Il termine di tre anni previsto nella precedente legge istitutiva è stato aumentato a cinque.

(13) F. Maineri, *Presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso*, cit., 1034; A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 7, V, 2032.

(14) M. Cordopatri, *Presupposti di ammissibilità, Il civilista* - Milano 2013, 21.

(15) M. Cordopatri, *Presupposti di ammissibilità, Il civilista*, cit., 21.

(16) E. Bertacchini, *Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive) delle crisi: dal tramonto del dogma alle prospettive de jure condendo*, *Leggi civili commentate*, 2012, 877 ss, in particolare, 941 ss.; M. Cordopatri, *Presupposti di ammissibilità, Il civilista*, cit., 21.

Il legislatore ha precisato che per «sovraindebitamento» s'intende uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio immediatamente liquidabile con cui farvi fronte ovvero una definitiva incapacità di adempiere regolarmente e per «consumatore» il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività d'impresa o professionale.

Il nuovo concetto di sovraindebitamento al quale è ricorso il legislatore per la composizione della crisi non sembra identificabile con quello dell'insolvenza che caratterizza le procedure concorsuali, ma la diversa espressione alla quale si sono volute ricollegare situazioni talvolta non dissimili, come nell'ipotesi di imprenditori commerciali sotto soglia, sembra destare interrogativi non facilmente superabili (17).

### 3. Contenuto dell'accordo e del piano del consumatore

Il debitore, che si trova in uno stato di sovraindebitamento, può proporre al tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti mediante la formulazione di un piano che assicuri il regolare pagamento ai titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (o per effetto di altre disposizioni speciali); preveda, inoltre, scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi e indichi le eventuali garanzie per l'adempimento dei debiti e per le modalità di liquidazione dei beni (18).

È altresì possibile stabilire che i creditori assistiti da privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente a condizione che ne sia assicurato il pagamento nella misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione dei beni in ragione della collocazione preferenziale, secondo la stessa attestazione degli Organismi di composizione della crisi. Per quanto attiene ai tributi riguardanti le risorse proprie dell'U. E. e specificatamente l'Iva e le ritenute non versate può essere prevista esclusivamente una dilazione di pagamento.

Il piano può stabilire che il patrimonio del debitore sia affidato a un gestore perché curi la liquidazione, la custodia e la distribuzione del realizzo ai creditori. La nomina è disposta dal giudice e il professionista va scelto sulla base dei criteri dettati dall'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Anche la proposta del consumatore può avere per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti ed essere disposta in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Ove i beni non siano sufficienti a realizzare la fattibi-

lità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta va sottoscritta da terzi che consentano il conferimento anche in garanzia di redditi o beni. A prescindere dall'uso improprio del termine "conferimento" che s'identifica con un trasferimento di un bene o di un diritto da un patrimonio a un altro (generalmente a una società), nella specie si intende consentire la realizzabilità dell'accordo o del piano mediante l'obbligo assunto dal terzo di rendere disponibili taluni beni o redditi. Si tratta di un accorgimento che assume particolare significato perché, com'è stato osservato in dottrina, vale ad ampliare le disponibilità del debitore ed estende l'ambito degli interessi dei soggetti coinvolti (19). L'intervento del terzo è stato considerato solutorio o di garanzia. Una volta che sia stato assunto l'obbligo, il terzo diventa parte dell'accordo o del piano a ogni effetto (20).

Si è già detto che, sia l'accordo con continuità aziendale, sia il piano del consumatore possono prevedere una moratoria sino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca. È fatto salvo il caso in cui sia prevista la liquidazione dei beni vincolati.

In passato, occupandoci del contenuto dilatorio del soddisfacimento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, ci eravamo espressi in senso negativo, osservando che, pur essendo ammissibile qualsiasi convenzione tra le parti che tenda a prorogare la scadenza di tali obbligazioni, non saremmo stati favorevoli a un accordo che incida in qualche modo sui diritti dei creditori non votanti (21). Per il piano del consumatore dovrebbe valere la medesima soluzione, tanto più che non è previsto il consenso dei creditori, ma si richiede soltanto un giudizio più incisivo del tribunale (22).

### 4. Deposito della proposta

La legittimazione attiva al deposito della proposta o del piano è il debitore o il consumatore.

La domanda di accordo è depositata al tribunale

---

#### Note:

(17) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 7, IV, 2030-2031.

(18) F. Cerri, *Contenuto della proposta e del piano del consumatore*, *Il civilista - Milano 2013*, 26.

(19) F. Macario, *Il contenuto dell'accordo*, in questa *Rivista*, 2012, 1039.

(20) F. Cerri, *Contenuto della proposta e del piano del consumatore*, *Il civilista*, cit., 28-29.

(21) *Il concordato preventivo*, cit., 202.

(22) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 8, 2034 ss.

del luogo della residenza o della sede del debitore e quella di piano del consumatore al tribunale del luogo della sua residenza.

Pur nel silenzio della legge, si presume che si tratti di una domanda giudiziale, rivestendo forma di ricorso diretta al tribunale con cui si instaura un rapporto processuale tra debitore e creditori.

Deve essere presentato l'elenco dei creditori, dei beni posseduti, degli atti di disposizione effettuati negli ultimi cinque anni e delle dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni. Se il debitore esercita attività d'impresa, deve depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi.

L'elencazione richiesta è finalizzata a fornire qualsiasi notizia utile per disporre di un quadro completo ed utile alle concrete possibilità di realizzo. Consente, altresì, di conoscere quali iniziative patrimoniali siano state assunte dal debitore al fine di accertare eventuali atti di frode o tentativi di abusare dell'istituto.

Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi inerente alle ragioni dell'indebitamento e alla diligenza con cui sono state assunte le obbligazioni, il resoconto di solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, l'esistenza di eventuali atti del debitore che siano stati impugnati dai creditori, un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Il giudice può concedere un termine non superiore a quindi giorni per apportare integrazioni alla proposta e depositare nuovi documenti.

Il deposito di accordo o di piano del consumatore sospende agli effetti del concorso la decorrenza degli interessi legali e convenzionali, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e quanto previsto dalla disciplina fallimentare ai sensi degli articoli 2749, 2788 e 2855 codice civile.

Unitamente alla proposta deve essere depositata anche l'attestazione della fattibilità del piano in correlazione a quanto stabilito dall'art. 15, comma sesto della legge istitutiva in esame, intendendo così affidare agli organismi di composizione della crisi il compito di ausilio per il debitore e di compimento di qualsiasi altro adempimento necessario per predisporre il piano. Sembra, più che un'attestazione, trattarsi di una vera e propria relazione che, sulla base della documentazione disponibile e degli accertamenti eseguiti, possa effettivamente confermare l'esistenza della capacità del debitore di osservare

gli impegni assunti in conseguenza dell'omologazione dell'accordo o del piano.

Sulla base di questa disciplina comune alle due procedure si rileva un'eccessiva burocratizzazione delle iniziative necessarie al loro avvio, talvolta anche formali e superflue e, comunque, inopportune alla presenza di strumenti che avrebbero dovuto rendere semplice al debitore anche consumatore la soluzione di un indebitamento di limitate proporzioni economiche (23).

## 5. Procedimento

Come si è già detto, la proposta è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore e per il consumatore nel luogo di residenza. Non è stato previsto, come nel fallimento, che il trasferimento effettuato nell'anno anteriore all'iniziativa della procedura non svolga alcun rilievo, ma il principio ci sembra ugualmente applicabile in tema di accordo e di piano del consumatore. Così pure, in assenza di espresse indicazioni normative si condivide l'opinione di estendere i principi interpretativi enunciati in materia fallimentare alla procedura in esame (24).

Se la proposta è conforme ai requisiti di legge, il giudice dispone la comunicazione ai creditori e detta le ulteriori formalità.

Il giudizio di ammissibilità non dovrebbe concernere la fattibilità del piano di adempimento fondato sull'accordo, quanto la logicità e la completezza della relativa attestazione.

Tra la data del deposito e quella stabilita per l'udienza non devono trascorrere più di sessanta giorni.

La comunicazione della proposta e del decreto ai creditori deve avvenire presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o PEC almeno trenta giorni prima del termine per il deposito del consenso scritto alla proposta.

È prevista una congrua pubblicità della proposta e del decreto e, se il proponente esercita attività d'impresa, va disposta la pubblicazione in una specifica sezione del registro relativo. Con ciò si intende ottenere la più ampia divulgazione della proposta e del provvedimento giurisdizionale in modo da informarne tutti i soggetti interessati, non esclusi

---

### Note:

(23) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 9, 2037-2038; P. Quarticelli, *Il deposito della proposta*, *Il civilista*, cit., 30.

(24) S. Filocamo, *Deposito ed effetti dell'accordo*, in questa *Rivista* 2012, 1047.

coloro i cui diritti o interessi sono coinvolti nella procedura.

Durante il periodo compreso tra la presentazione della proposta e l'omologazione è prevista la sospensione delle azioni esecutive individuali e cautelari, l'eventuale revoca del provvedimento di comunicazione se sono intervenuti atti di frode e l'autorizzazione del giudice rilasciata per gli atti di straordinaria amministrazione (25).

Come per gli accordi di ristrutturazione, ci troviamo alla presenza di un sistema che mira a tutelare i creditori aventi titolo o causa anteriore, che non siano titolari di crediti impignorabili finalizzato ad evitare la dispersione del patrimonio del debitore nelle more del perfezionamento della procedura di composizione della crisi.

È stato riconosciuto che il giudice nella composizione della crisi da sovraindebitamento sia chiamato ad assicurare una sorta di equilibrio tra l'autonomia negoziale verso la quale si orientano ormai le procedure preventive di risanamento e la tutela giurisdizionale destinata a controllarne l'andamento.

Il decreto del giudice è equiparato all'atto di pignoramento.

Il sistema di difesa è regolato dagli artt. 737 ss. c.p.c. in quanto compatibili e il reclamo si propone al tribunale del quale non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La dottrina ha ritenuto che nella specie il legislatore sia ricorso a uno strumento processuale a tutela sommaria e camerale, senza particolari garanzie processuali e, quindi, ben lontano dal processo a cognizione piena, ma destinato ugualmente a tutelare i diritti e gli interessi delle parti (26).

### 6. Raggiungimento dell'accordo

Nella precedente normativa era stato stabilito all'art. 11 che i creditori avrebbero potuto far pervenire all'organismo di composizione della crisi, per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. La formulazione della norma ci aveva indotto a ritenere, tra l'altro, che la mancata previsione di un termine entro il quale l'accordo dovesse intervenire, avrebbe potuto causare che la procedura si protraesse indefinitamente (27).

Con le modifiche normative intervenute si è opportunamente stabilito che i creditori devono far pervenire all'organismo di composizione della crisi il proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza stabilita dal giudice. In man-

canza di tale consenso si presume che i creditori abbiano aderito alla proposta loro comunicata. In questo modo non soltanto si è attribuita al procedimento una sorta di accelerazione della prestazione del consenso da parte dei creditori, ma si è, altresì, provveduto a rendere certi i tempi di cadenza delle diverse fasi necessarie per pervenire alla conclusione del procedimento.

All'udienza, ove il giudice abbia accertato iniziative o altri atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto e ordina la cancellazione della sua trascrizione, ove vi sia stata cessione o affidamento a terzi di beni immobili e mobili registrati.

Avverso il provvedimento di revoca è proponibile il reclamo, ma anche in questo caso del collegio non può far parte il giudice che ha disposto la revoca.

L'accordo è raggiunto se è stato approvato almeno dal sessanta per cento dei crediti. La modifica intervenuta è valsa a contenere la maggioranza rispetto alla percentuale stabilita in precedenza e ad agevolare in un certo senso la conclusione favorevole della composizione della crisi (28).

Non sono computati i crediti assistiti da prelazione, salvo totale o parziale rinuncia e quelli del coniuge, parenti e affini sino al quarto grado, cessionari o aggiudicatari da meno di un anno prima della proposta. L'accordo non svolge alcun effetto, né limita i diritti dei creditori nei confronti degli obbligati, dei fideiussores del debitore e degli obbligati in via di regresso.

L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, e cessa di diritto se entro novanta giorni dalle scadenze non si è provveduto ai pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche, agli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie (29).

### 7. Omologazione dell'accordo

Con il raggiungimento dell'accordo, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sull'espressione dei consensi e sul raggiungimento della percentuale di legge del sessanta per cento dei crediti.

#### Note:

(25) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub artt. 10-11, 2040-2041.

(26) I. Pagni, *Procedimento e provvedimenti cautelari ed esecutivi*, in questa *Rivista*, 2012, 1063.

(27) Il nostro scritto, *La composizione della crisi da sovra indebitamento* (introduzione), in questa *Rivista*, 2012, 1021 ss., in particolare, 1026.

(28) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub artt. 10-11, 2042.

(29) G. Ivone, *L'accordo tra debitore e creditori*, *Il civilista*, cit., 38.

I creditori nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione possono sollevare eventuali contestazioni. Decorso questo termine, l'organismo di composizione trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute ed un'attestazione definitiva della fattibilità del piano.

Il giudice, risolte le eventuali contestazioni, verificato il raggiungimento della percentuale di legge e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale delle obbligazioni impignorabili e di quelle tributarie costituenti risorse proprie dell'Unione europea, omologa l'accordo.

Ove il creditore non abbia aderito o sia escluso o qualsiasi interessato abbia contestato la convenienza dell'accordo, il giudice dispone ugualmente l'omologazione, ove accerti che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore alla scelta liquidatoria. Anche in questo caso, accostando la disciplina a quella introdotta per regolare il concordato preventivo, si è riservato al giudice il potere di disattendere le contestazioni ed i rilievi di taluni creditori, allorché è certo che l'esito della liquidazione dei beni non potrebbe sortire un risultato migliore di quello riservato con l'accordo. In quest'evenienza, come nel fallimento, non si hanno parametri certi di raffronto tenuto conto che nella procedura liquidatoria possono intervenire fattori contingenti e imprevedibili che influiscono sensibilmente sul risultato.

Il procedimento si svolge secondo la disciplina dettata dagli artt. 737 ss. c.p.c. Il reclamo avverso il provvedimento di rigetto si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Si sostiene l'ammissibilità del ricorso per cassazione perché la decisione nella specie investirebbe diritti soggettivi, determinando ulteriori effetti di inibitoria sulle azioni esecutive, differirebbe il soddisfacimento dei crediti e renderebbe imprescindibile il giudizio di legittimità (30).

Richiamando la medesima disciplina dettata per il concordato preventivo, l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. Mancano, tuttavia, conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza della durata temporale, né è pensabile che la procedura possa cessare, senza avere esaurito le operazioni ancora richieste, cosicché dobbiamo ritenere che il legislatore si è semplicemente ispirato alle solite enunciazioni di vetrina.

L'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, mentre a quelli posteriori è preclusa qualsiasi iniziativa esecutiva sui beni oggetto del piano. Quest'ultimo effetto viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili e

di specifiche obbligazioni tributarie. Così pure, se il debitore è dichiarato fallito, l'accordo è risolto.

I crediti inerenti ai finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 l. fall. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 l. fall. (31).

## 8. Omologazione del piano del consumatore

Il procedimento di omologazione del piano del consumatore è stato regolato in modo diverso rispetto a quello dell'accordo. Infatti, il legislatore non ha previsto, come per l'accordo, l'adesione della maggioranza dei creditori perché probabilmente ha ritenuto che difficilmente i creditori siano sollecitati da un particolare interesse ad un'attiva partecipazione, ritenendo più opportuno sostituire alla loro votazione un penetrante giudizio del tribunale fondato sulla mancanza di colpa del consumatore e sulla fattibilità del piano (32).

Si tratta di un meccanismo sottratto ai principi dettati nelle altre procedure concorsuali nelle quali la partecipazione e l'approvazione dei creditori è fondamentale e rispecchia il nuovo orientamento inteso a limitare l'intervento giurisdizionale ed attribuire natura privatistica agli istituti che regolano la crisi e l'insolvenza delle imprese.

Se la proposta è conforme ai requisiti di legge e non sono stati compiuti atti di frode, il giudice fissa con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori. Tra il giorno del deposito della documentazione e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

Se pendono eventuali procedimenti di esecuzione forzata che si rivelassero pregiudizievoli per la fattibilità del piano, il giudice può disporre la loro sospensione sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

Ai fini del giudizio di omologazione del piano, il giudice è chiamato a compiere una verifica della sua fattibilità e del possibile soddisfacimento dei crediti ed anche dell'idoneità ad assicurare il paga-

---

### Note:

(30) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 12, II, 2045.

(31) A. Caron, *L'omologazione dell'accordo e del piano*, *Il civilista*, cit., 44; G.P. Macagno, *Approvazione e omologazione*, in questa *Rivista*, 2012, 1073.

(32) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub artt. 12 bis-12 ter, I, 2049-2050.

mento dei crediti impignorabili ed i crediti tributari costituenti risorse proprie dell'Unione europea; deve, altresì, risolvere ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, accertare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni con l'intenzione di non adempiere o che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento (33). Quindi, omologa il piano e detta le opportune disposizioni per la pubblicità di legge.

In ordine alla cessione di beni immobili o mobili registrati, l'organismo di composizione della crisi adempie alle necessarie trascrizioni ed al compimento delle necessarie formalità.

Anche in questo caso, come per omologazione dell'accordo, se qualsiasi interessato contesta la convenienza del piano, il giudice procede ugualmente all'omologazione, allorché ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Il giudizio di omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. Valgono in merito le medesime riflessioni rappresentate in precedenza (34).

### 9. Effetti dell'omologazione del piano del consumatore

A decorrere dalla data di omologazione del piano, ai creditori anteriori è fatto divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari ed è interdetto, altresì, l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il principio enunciato trova fondamento nella considerazione che, venendo meno il divieto di azioni esecutive e cautelari con il provvedimento definitivo di omologazione, i creditori concorsuali avrebbero potuto assumere iniziative destinate a pregiudicare l'esecuzione delle operazioni di soddisfacimento dei creditori. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori e a quelli posteriori è preclusa qualsiasi iniziativa esecutiva.

L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. A differenza della disciplina dettata in materia fallimentare (artt. 135 e 184 l. fall.) in quella dettata per il sovraindebitamento manca quella precisazione concernente gli effetti esdebitatori nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e ciò potrebbe rilevare non tanto per il piano del consumatore, quanto le imprese societarie di tipo personalistico (35).

Gli effetti sopra menzionati cessano qualora non siano adempiuti i pagamenti in favore dei titolari di

crediti impignorabili e i crediti tributari non soggetti a falcidia (36).

### 10. Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

Il legislatore si è fatto carico di dettare specifiche norme per regolare l'esecuzione dell'accordo e del piano del consumatore. Inoltre, ha stabilito che, se il soddisfacimento dei creditori si realizza mediante l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento ovvero se è previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore. Pertanto l'esecuzione compete a seconda dei casi al debitore oppure al liquidatore.

L'organismo di composizione della crisi svolge le attività necessarie perché sia realizzata l'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori qualsiasi eventuale irregolarità.

Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

Il giudice dispone, altresì, lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni inerenti ai vincoli esistenti sui beni.

Il giudice può anche sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione dell'accordo, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi

Gli atti e i pagamenti compiuti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti in esame sono soddisfatti in prededuzione, con esclusione di quanto realizzato dalla liquidazione dei beni soggetti a pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti.

La proposta può essere modificata con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi, ove sia im-

---

#### Note:

(33) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub artt. 12 bis-12 ter, 2046 ss., V, 2051.

(34) A. Caron, *L'omologazione dell'accordo e del piano*, *Il civilista*, cit., 50; A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 12, 2044-2045.

(35) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 12 ter, VI, 2053.

(36) S. Cordopatri, *L'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore*, *Il civilista*, cit., 54; A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 12bis-12ter, 2046 ss., in particolare, VI.

possibile eseguire l'accordo o il piano del consumatore per ragioni non imputabili al debitore (37).

### 11. Risoluzione e annullamento dell'accordo

Il legislatore ha anche dettato alcune norme tendenti a regolare la risoluzione e l'annullamento dell'accordo sulla base della medesima disciplina dettata per il concordato preventivo. In tal senso, ha stabilito che l'accordo può essere risolto dal tribunale a istanza dei creditori, se il proponente non adempie gli obblighi assunti, se le garanzie promesse non sono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

Rispetto al concordato preventivo, non è stato precisato che l'inadempimento non debba essere di scarsa importanza, ma il richiamo nella specie ai principi sulla risoluzione del contratto induce a ritenere che l'inadempimento non possa che essere quello di particolare importanza. In realtà, si è chiarito che mentre nel concordato preventivo la risoluzione può essere chiesta nel caso di inadempimento, nella procedura in esame è sufficiente che il debitore non adempia regolarmente le proprie obbligazioni.

Un altro interrogativo concerne il dubbio se l'importanza dell'inadempimento debba essere individuata riguardo all'interesse individuale del debitore oppure a quello generale dei creditori aderenti o addirittura alla generalità di tutti i creditori. Sembra prevalere la soluzione che individua l'interesse in quello del creditore individuale.

L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, oppure sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo oppure dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

La legittimazione a chiedere la risoluzione e l'annullamento dovrebbe spettare a tutti i creditori. Il reclamo avverso il provvedimento di risoluzione e di annullamento si propone dinanzi al tribunale, ma il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato non può far parte del collegio giudicante (38).

### 12. Revoca e cessazione dell'omologazione del piano del consumatore

Il legislatore ha stabilito che la revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'art. 11, comma 5 della normativa in esame. Quest'ultima disposizione, occupandosi dell'accordo del debitore, ne ha prevista la cessazione di diritto se il debitore non esegue entro novanta giorni dalla scadenza i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e se sono compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Inoltre, il tribunale, su istanza dei creditori e in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano se è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo o dolosamente simulate attività inesistenti, se il proponente non adempie gli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non sono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

In quest'ultimo caso, il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

Il venir meno degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Il procedimento si svolge ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. e il reclamo si propone al tribunale, ma il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non può far parte del collegio (39).

### 13. Liquidazione del patrimonio

Rispetto alla proposta di accordo o di piano di composizione della crisi, il debitore (anche consumatore) può alternativamente chiedere la liquidazione del patrimonio.

---

#### Note:

(37) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub artt. 13, 2054-2055; G. Minutoli, *L'adempimento dell'accordo*, in questa *Rivista* 2012, 1085.

(38) P. Celentano, *La caducazione degli effetti dell'accordo omologato*, in questa *Rivista* 2012, 1089, in particolare, 1091; R. Giordano, *L'impugnazione e la risoluzione dell'accordo*, *Il civilista*, cit, 59; A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 14, 2056 ss.

(39) P. Celentano, *La caducazione degli effetti dell'accordo omologato*, cit., 1089.

Presupposti dell'istanza sono lo stato di sovraindebitamento e la preclusione ad accedere ad altre procedure concorsuali. Ne sono esclusi gli imprenditori agricoli e i debitori che nei cinque anni precedenti abbiano già fatto ricorso alla procedura di accordo o a quella di liquidazione.

Presupposto obiettivo per l'avvio della liquidazione è lo stato di sovraindebitamento che dovrebbe identificarsi nella situazione di insolvenza in una dimensione sia statica, sia dinamica; non dovrebbero esserne esclusi i debiti risarcitori o quelli involontari.

La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente e alla stessa devono essere allegati l'inventario di tutti i beni del debitore. Tra questi sono individuabili quelli attuali, gli accessori, le pertinenze ed i frutti, nonché i beni sopravvenuti nei quattro anni dopo l'apertura della procedura. Ne sono, invece, esclusi i crediti impignorabili che siano assolutamente o relativamente tali; così pure i crediti alimentari, di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e tutto ciò che il debitore guadagna con la sua attività nella determinazione del giudice per il mantenimento proprio e della sua famiglia, i frutti dell'usufrutto legale sui beni del figlio, il fondo patrimoniale e i relativi frutti, salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c.

All'istanza va allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Di tale relazione deve essere data notizia agli uffici fiscali.

La liquidazione è preclusa ove con la documentazione prodotta non sia possibile procedere alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore.

Sono soggetti a procedura di liquidazione tutti i beni del debitore, salvo i crediti impignorabili, quelli aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e i proventi della sua attività nei limiti del mantenimento suo e della sua famiglia secondo le indicazioni del giudice, i frutti derivanti

dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti relativi, con esclusione delle obbligazioni che il debitore sapeva essere state contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia; infine, le cose che non possono formare oggetto di pignoramento per disposizione di legge.

È stata riprodotta la medesima regola dettata in relazione al deposito dell'accordo o del piano del consumatore prevista dall'art. 9, comma 3 *quater*, sicché con il deposito dell'istanza di liquidazione è sospeso, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura della procedura, salvo che non si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto stabilito dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo c.c.

Rispetto alla liquidazione dei beni del concordato preventivo, notiamo una maggiore complessità della disciplina in esame in aperto contrasto ai principi liberali ai quali s'ispira la procedura concorsuale menzionata e alla semplicità e snellezza che avrebbe dovuto caratterizzare maggiormente l'istituto in esame. Le conseguenze di questa diversa impostazione non potranno che essere negative e aggravare le difficoltà della realizzazione dei beni e del superamento della situazione di crisi del debitore anche consumatore (40).

#### 14. Conversione della procedura di composizione in liquidazione

Il giudice, su istanza del debitore o dei creditori, può disporre la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, o nei casi di revoca, risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

La facoltà sopra indicata tende alla ricerca di qualsiasi soluzione della crisi, laddove le procedure di accordo del debitore o di piano del consumatore non si siano potute realizzare, ma persista quell'intendimento di perseguire, comunque, la finalità originariamente auspicata di una composizione della crisi da sovraindebitamento (41).

#### Note:

(40) R. Donzelli, *Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento del passivo*, *Il civilista*, cit., 67; A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 14 *ter*, 2060 ss.

(41) R. Donzelli, *Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento del passivo*, in *Il civilista*, cit., 70.

È stata ravvisata una certa singolarità nell'avvio di una procedura indipendentemente o addirittura in contrario avviso al debitore, anche se si ammette che lo stato di sovra indebitamento è già stato riconosciuto dal debitore medesimo. In questa filosofia si è pensato che la medesima legittimazione avrebbe potuto essere attribuita all'organismo di composizione della crisi e persino ai poteri di ufficio del tribunale (42).

### 15. Decreto di apertura della liquidazione

Il giudice, quando sussistono le condizioni di legge e negli ultimi cinque anni non siano stati compiuti atti di frode in danno dei creditori, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Del provvedimento è data adeguata pubblicità e, trattandosi di imprenditore, si procede alla sua annotazione nel registro delle imprese. Se sussistono nel patrimonio beni soggetti a registrazione si provvede agli opportuni adempimenti di trascrizione. Il decreto ha valore di titolo esecutivo da valere ad ogni effetto per ottenere dal debitore il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio.

Con lo stesso decreto di apertura, sono disposti la nomina del liquidatore, scelto tra i professionisti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisto da parte dei creditori anteriori di titoli di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, il compimento di idonea pubblicità, l'eventuale annotazione nel registro delle imprese e la trascrizione del decreto di liquidazione, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di quelli utilizzati dal debitore. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il liquidatore (43).

Sempre con il decreto di apertura della liquidazione, il giudice dispone che, sino al momento della definitività dell'omologazione, nessuna azione cautelare od esecutiva può essere avviata a carico del debitore, né possono essere acquistati nuovi diritti di prelazione da parte dei creditori anteriori.

Non è preclusa l'istanza di fallimento a carico del debitore se quest'ultimo abbia nel frattempo acquisito le condizioni per esservi assoggettato.

La durata della liquidazione, prevista di almeno quattro anni dalla data di presentazione della domanda, induce a qualche perplessità sia perché non è da escludere che le operazioni possano essere ultimate in un tempo più breve, sia perché l'indicazione appare contraria alla previsione delle altre procedure nelle quali semmai si tenta di accelerarne le attività.

Anche in questo procedimento si applica la discipli-

na dettata dagli artt. 737 ss. c.p.c. ed il reclamo si propone al tribunale di cui non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

### 16. Inventario ed elenco dei creditori

Il liquidatore verifica l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, forma l'inventario dei beni e invia ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali le modalità di partecipazione alla liquidazione e la data entro cui vanno presentate le domande.

Gli oneri su enunciati sono apparsi verosimilmente superflui, tenuto conto delle pregresse attività compiute dall'organismo di composizione della crisi e di quelle che competeranno allo stesso liquidatore nel corso dell'espletamento del suo mandato in ordine a tutti gli aggiornamenti necessari per il sopravvenire degli altri beni del debitore (44).

### 17. Domanda di partecipazione alla liquidazione

Come nel fallimento, la fase della verifica del passivo costituisce un momento centrale della procedura di liquidazione nella quale partecipano i creditori concorsuali e coloro che sono titolari di diritti reali e personali. La domanda di concorrere al realizzo della liquidazione si propone con ricorso contenente l'indicazione delle generalità del creditore, la determinazione della somma che si intende far valere, o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della pretesa e l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefax e l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

Al ricorso sono allegati i documenti del credito.

Rispetto alla disciplina fallimentare sono state ravvisate non poche lacune in ordine alla disciplina della materia, ma se si considera l'estrema limitatezza che talvolta il tipo di procedura consente è anche giustificabile giustificare un legislatore che abbia opportunamente contenuto la regolamentazio-

---

#### Note:

(42) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 14 quater, 2064-2065.

(43) R. Donzelli, *La fase di apertura e la fase di accertamento del passivo*, *Il civilista*, cit., 71.

(44) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 14 sexies, 2068.

ne, lasciando all'interprete di compiere un'agevole e fede ricostruzione degli istituti mancanti.

### 18. Formazione del passivo

Rispetto al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, il legislatore ha regolato l'accertamento dei crediti all'interno della procedura, secondo la stessa disciplina del fallimento.

Il liquidatore esamina le domande e predispose un progetto di stato passivo, con cui forma un elenco dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, informandone gli interessati e assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni.

Nulla è previsto riguardo alla difesa tecnica, ma sembra che possa applicarsi il disposto dettato dall'art. 93 l. fall. secondo cui il ricorso può essere sottoscritto dalla stessa parte personalmente.

I creditori possono far pervenire i loro rilievi con le medesime modalità rappresentate con riferimento alla domanda di partecipazione.

Se non sono presentate da parte dei creditori osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti e, qualora queste pervengano e siano fondate, provvede alla formazione di un nuovo progetto, comunicandolo con le medesime modalità.

Alla presenza di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice che gli ha conferito l'incarico il quale dispone la definitiva formazione del passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. e il reclamo si propone al tribunale in composizione collegiale del quale non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento.

Il legislatore non ha previsto una disciplina specifica per le domande tardive di credito, ma si potrebbe sostenere l'applicabilità dell'istituto con le medesime regole dettate dalla disciplina fallimentare riguardo alla loro partecipazione ai riparti e con la deroga stabilita per i creditori privilegiati o tardivi per causa loro non imputabile.

Manca, altresì, la previsione di un termine entro il quale le tardive possono essere fatte valere, ma dovrebbe spettare al giudice la fissazione di un termine entro il quale decidere l'ammissione tardiva nel contraddittorio tra le parti (45).

Non è stato stabilito se l'efficacia dell'accertamento dei crediti debba essere ritenuta di natura endo o extraconcorsuale (46).

### 19. Programma di liquidazione

Con le disposizioni dettate dagli artt. 14 *novies* e 14

*decies* dell'istituto in esame, introdotti dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 è stata disciplinata l'attività di liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovra indebitamento.

Con specifico riferimento al programma di liquidazione del patrimonio, il legislatore si è attenuto ai principi normativi del fallimento e ha regolato in modo non dissimile la materia, stabilendo che tale organo predispose un documento di pianificazione delle attività che intende compiere per realizzare le attività e lo comunica al debitore e ai creditori, provvedendo a depositarlo presso la cancelleria del giudice.

Così pure, il liquidatore amministra il patrimonio soggetto alla liquidazione, cede i crediti che non possono essere incassati nel termine di quattro anni dal deposito della domanda e procede alla vendita dei beni mediante ricorso a procedure competitive, previa adeguata stima e opportune forme di pubblicità. Può subentrare alle procedure esecutive pendenti all'atto della liquidazione.

Il liquidatore esercita le azioni destinate a ottenere la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio posto in liquidazione e quelle volte al recupero dei crediti.

A differenza del programma di liquidazione contemplato nel fallimento, nella procedura in esame, non è previsto un esame da parte dei creditori, ma il liquidatore su iniziativa dei creditori può apportare le modifiche più opportune con riguardo alle modalità di vendita di specifici beni, alle forme di pubblicità più idonee ed alla formazione di eventuali lotti del patrimonio.

Dopo che sia stato individuato l'acquirente dei beni e prima di procedere alla stipulazione dell'atto di trasferimento, il liquidatore comunica l'esito delle procedure seguite ai creditori e al giudice che esercita un controllo di legittimità.

Se ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Verificata, quindi, la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni. Dispone nel termine stabilito dalla legge la chiusura della procedura (47).

#### Note:

(45) R. Donzelli, *La fase di apertura e la fase di accertamento del passivo*, *Il civilista*, cit., 76.

(46) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 14 *octies*, 2069.

(47) A. Ceccarini, *L'attività del liquidatore ed i controlli del giudice*, in *Il civilista*, cit., 77.

## 20. Beni sopravvenuti e prededuzione

Il patrimonio del debitore non soltanto è formato dai beni rinvenuti al momento del deposito della domanda di liquidazione, ma anche da quelli da lui in seguito acquisiti. Il tema della limitazione temporale all'eventuale acquisizione di altri beni oltre a quelli individuati all'atto dell'iniziativa assunta dal debitore ha formato oggetto di dibattito, tenuto conto, da un lato, che il programma di liquidazione debba osservare l'esigenza di una durata temporale ragionevole e, dall'altro, che si rinviene nella stessa legge istitutiva la previsione d'incasso dei crediti nel termine di quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione. Peraltro, si è anche obiettato che il periodo quadriennale di eventuale acquisizione dei beni al patrimonio soggetto alla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 4 e 14 *novies*, comma 5, non ha subito un'applicazione rigida e che sussiste pur sempre una valida attenzione da parte dei creditori all'eventuale incremento del patrimonio mediante acquisizione di altro patrimonio sopravvenuto.

Piuttosto, alla stessa stregua della previsione normativa dettata per il fallimento, ai sensi dell'art. 14 *undecies*, l'acquisizione dei beni sopravvenuti deve essere fatta previa deduzione delle passività incontrate per l'acquisto e la loro conservazione.

Vale anche osservare che l'accrescimento patrimoniale avviene in forza di un automatismo normativo chiaramente desumibile dalla stessa dizione del citato articolo 14 *undecies*. Si è posto, però, l'interrogativo se si debba procedere all'acquisizione dei beni sopravvenuti anche quando i costi di acquisizione e di conservazione sono superiori al valore realizzabile dalla loro liquidazione, tanto più che manca nella disciplina dettata dalla normativa in esame ciò che è previsto all'art. 42, comma 3 l. fall. sulla rinuncia del curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, sicché sembra più probabile che si debba richiedere il consenso di tutti i creditori.

L'ingresso dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore sembra ammissibile secondo lo schema negoziale *inter vivos o mortis causa*, e vi rientrano anche i crediti (48).

La procedura di liquidazione è considerata un'esecuzione forzata collettiva sia sotto il profilo formale, sia sostanziale, destinata al soddisfacimento dei creditori, secondo il principio di *par condicio creditorum*. A tali effetti, in forza dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b) sino all'atto dell'omologazione definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive,

né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio soggetto a liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori; inoltre, in forza dell'art. 14 *duodecies*, comma 1, i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. c) e d) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione.

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di sovraindebitamento devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (49).

## 21. Esdebitazione

Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. A tale effetto è necessario che abbia collaborato e non abbia ritardato lo svolgimento della procedura, non si sia giovato di altra esdebitazione nei precedenti otto anni, non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dalla disciplina in esame, abbia esercitato un'attività produttiva di reddito adeguato alla propria competenza e alla situazione di mercato o abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego. È necessario, inoltre, che siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

In altri termini, si è richiesto che il debitore abbia collaborato con la procedura, fornendo quella documentazione e quegli elementi conoscitivi che possono essere utili non soltanto all'accertamento del passivo, ma anche all'individuazione dell'attivo liquidabile. In questo senso l'attività espletata dal debitore è funzionale alla stessa attività dell'organismo di composizione della crisi, agevolando il compito di quest'ultimo organo ed è inoltre utile inserendosi nel mondo del lavoro e incrementando il suo reddito.

L'esdebitazione è, invece, esclusa, se il sovraindebitamento è imputabile al ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, determinando l'assunzione di uno *status* di sovraindebitato, se il debitore, nei cinque anni prece-

### Note:

(48) A. Ceccarini, *L'attività del liquidatore ed i controlli del giudice*, in *Il civilista*, cit., 81.

(49) G. Di Marzio, *L'estensione e la tutela del patrimonio oggetto della liquidazione nella novella legislativa*, in *Il civilista*, cit., 81.

denti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, abbia compiuto atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, o simulazioni di titoli di prelazione, favorendo alcuni creditori a danno di altri.

L'esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, per sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure, siano stati in seguito accertati in ragione di nuove circostanze.

Il tribunale in composizione monocratica e non collegiale, come nel fallimento, su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di legge, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.

I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 c.p.c. al tribunale del cui collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso alla presenza di atti di frode, o di pagamenti destinati a favorire alcuni creditori, se è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo o simulate attività inesistenti. Si nota una differenza del decreto di esdebitazione del sovraindebitato rispetto a quello pronunciato in sede fallimentare in conseguenza della sua modificabilità nei termini sopra menzionati, ai sensi dell'art. 14 terdecies, comma 5:

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss c.p.c. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Si deve presumere che le questioni interpretative sorte in materia di esdebitazione conseguente a fallimento e le soluzioni interpretative enunciate possano trovare applicazione anche in questa materia (50).

A differenza della disciplina fallimentare che espressamente fanno salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, garanti e fideiussori, nella materia in esame non è stata prevista un'identica salvezza e ciò ha determinato una grave incertezza interpretativa, tenuto conto che l'estensione degli effetti favorevoli ai coobbligati in solido è insuscettibile di applicazione oltre i casi eccezionalmente previsti, senza consi-

derare oltre che l'esdebitazione non opererebbe a favore dei coobbligati dell'esdebitato (51).

## 22. Organismi di composizione della crisi

Gli organismi di composizione della crisi possono essere costituiti sia da enti pubblici, sia privati, dotati di requisiti d'indipendenza e professionalità, secondo norme regolamentari adottate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della normativa in esame. Si tratta di una delle innovazioni salienti che mira alla creazione di nuovi soggetti destinati ad assumere una posizione di terzietà rispetto al debitore e ai creditori, assumendo una posizione di grande rilievo avente lo scopo di contribuire alla stipulazione dell'accordo, di garantire il funzionamento della procedura in stretta collaborazione con il giudice e di espressione di una «longa manus pubblica» (52).

In senso opposto non sono mancate notevoli perplessità sulla creazione di questo nuovo organo che dovrebbe, come si è detto, agevolare l'evoluzione delle procedure di sovraindebitamento e che, invece, finisce per svolgere compiti talvolta inconciliabili con la carica rivestita e fonti d'inevitabili conflitti di interessi.

Le prime applicazioni della disciplina esaminata e gli orientamenti interpretativi contribuiranno forse a dissipare nel tempo le incertezze che inevitabilmente si porranno, non mancando neppure di tracciare i limiti di questo gravoso compito affidato a organi che dovrebbero fungere soprattutto da organi preposti a funzioni di preminenza pubblica (53). Con il medesimo provvedimento ministeriale sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura di sovraindebitamento.

È venuta meno la natura transitoria della disciplina

---

### Note:

(50) M.G. Sirna, *L'esdebitazione*, in *Il civilista*, cit., 85.

(51) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 14 terdecies, 2074.

(52) R. Quarino di Caramanico-A. Parini, *Gli organismi di composizione della crisi*, in *Il civilista*, cit., 89.

(53) A. Guiotto, *La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento*, in questa *Rivista*, 2012, 1285; ID., *Gli organismi di composizione della crisi*, *ivi*, 2012, 1101; R. Quarino di Caramanico-A. Parini, *Gli organismi di composizione della crisi*, in *Il civilista*, cit., 89.

concernente l'ipotesi di nomina, in sostituzione degli Organismi di composizione della crisi, di un professionista o di una società tra professionisti in possesso dei requisiti previsti per la nomina a curatore ai sensi dell'art. 28 l. fall. o di un notaio purché nominati, a istanza del debitore, dal presidente del tribunale o da un giudice da lui nominato. Quest'innovazione che pone sullo stesso tempo gli organismi di composizione, i professionisti e le organizzazioni private rende incerta la finalità che il legislatore sembrava volere rassegnare in un primo momento ed aggrava ulteriormente il dato dell'inconciliabilità rilevato.

In precedenza si era ricordato che il debitore e il consumatore, trovandosi in stato di sovra indebitamento, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi erano legittimasti a proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti e un piano. In questa sede ricordiamo che l'organismo di composizione della crisi assume ogni altra iniziativa necessaria alla formulazione del piano del debitore e del consumatore e alla sua esecuzione. L'organismo esegue, inoltre, la verifica dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati alla domanda e attesta la fattibilità del piano. Provvede alla necessaria pubblicità richiesta e cura le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dell'evoluzione procedimentale stabilita dalla legge.

Anche in questo caso, come previsto per le procedure concorsuali, le comunicazioni devono essere eseguite a mezzo posta elettronica certificata nei casi in cui l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese oppure dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. In ogni altra evenienza, le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Nei casi in cui il giudice abbia disposto o sia stata richiesta la liquidazione dei beni del debitore, l'organismo di composizione della crisi svolge anche le funzioni di liquidatore.

Sino all'entrata in vigore del regolamento interministeriale di cui all'art. 15, comma 3, con cui si dovranno regolare i requisiti e le modalità d'iscrizione, i compensi degli organismi di composizione della crisi sono determinati secondo i parametri fissati per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di accordo del debitore e di piano del consumatore, mentre per la procedura di liquidazione sono applicabili i compensi dei curatori fallimentari ridotti del quaranta per cento.

Avanziamo dubbi sull'osservanza delle modalità temporali della pubblicazione del decreto intermi-

nisteriale, non dimenticando la fine riservata alcuni anni addietro agli stessi regolamenti che avrebbero dovuto completare la determinazione dei requisiti e dei compensi dei commissari straordinari nell'amministrazione straordinaria.

Per lo svolgimento delle attività e dei compiti necessari all'espletamento delle procedure, sia il giudice, sia l'organismo di composizione della crisi, previa autorizzazione, accedono ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi d'informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio informatizzato, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e del codice di deontologia e buona condotta per la gestione dei soggetti privati (54).

### 23. Sanzioni

Il legislatore ha introdotto una disciplina penalistica che sanziona i comportamenti che il debitore o il membro dell'organismo di composizione della crisi possono assumere e, in particolare, il primo, scopi non conformi alle regole del buon governo delle procedure di sovraindebitamento e l'altro, false attestazioni sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta o sulla fattibilità del piano, cagionando un danno ai creditori o rifiutando, senza giustificazione, un atto del proprio ufficio.

In particolare, nei confronti del debitore sono puniti i comportamenti destinati ad aumentare o diminuire il passivo, sottrarre o dissimulare una parte rilevante dell'attivo ovvero a simulare dolosamente attività inesistenti, al fine di accedere alla procedura di accordo per la composizione della crisi. Sono, altresì, preclusi i pagamenti eseguiti nel corso della procedura in violazione dell'accordo.

Il legislatore ha, poi, ritenuto di sanzionare penalmente il debitore che, sempre allo scopo di ottenere l'accesso alle procedure di accordo per la composizione della crisi e di liquidazione abbia prodotto documentazione contraffatta o alterata oppure sottratta, occultata o distrutta, in tutto o in parte, la documentazione contabile.

Limitatamente alla procedura di liquidazione è punita l'omessa indicazione dei beni nell'inventario del debitore recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili. Sono infine sanzionati i comportamenti del debitore che aggrava la sua posizione obbligatoria dopo il

---

#### Nota:

(54) A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 15, 2077.

deposito della proposta e per tutto il corso della procedura o intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

La clausola di riserva contenuta nell'art. 16 della legge istitutiva <<salvo che il fatto costituisca più grave reato>> disciplina il rapporto di sussidiarietà con i reati di bancarotta fraudolenta, ove nel corso della procedura di sovraindebitamento sia dichiarato il fallimento. Soggetto attivo dei reati è il debitore che abbia presentato proposta di accordo o il consumatore che abbia depositato il piano oppure in presenza di una domanda di liquidazione. Con riferimento ad enti collettivi, soggetto attivo dei reati è chi abbia sottoscritto l'istanza relativa. È configurabile il concorso nei reati dell'*extraneus*, come si è pacificamente riconosciuto per i reati di bancarotta.

Nei confronti degli organismi di composizione della crisi sono sanzionate le false attestazioni riguardanti la veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti a essa allegati e quelle inerenti alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, della relazione sui consensi espressi dai creditori in merito al raggiungimento della percentuale necessaria per l'accordo e della relazione particolareggiata che accompagna la richiesta di liquidazione dei beni.

La medesima pena è inflitta al membro dell'organismo di composizione della crisi e al professionista che abbiano procurato un danno ai creditori, omettendo o rifiutando, senza giustificato motivo, un atto del loro ufficio.

Gli interventi penali sono apparsi eccessivi rispetto all'entità delle operazioni economiche compiute e, al contempo, prive di quel necessario coordinamento rispetto a una regolamentazione penalistica data e mal riposta per le procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare (55).

### 24. Considerazioni conclusive

La composizione delle crisi da sovraindebitamento avrebbe dovuto colmare le lacune create dalla riforma fallimentare, tendendo a regolare la composizione della crisi delle imprese minori e del debitore civile, deflazionare le numerose procedure esecutive immobiliari e mobiliari che hanno ormai invaso i tribunali, senza alcun vantaggio per i creditori, e creare una disintermediazione giudiziaria che conferisse una nuova impronta privatistica alla soluzione dei conflitti tra debitori e creditori.

Si è, invece, creato uno strumento macchinoso e talvolta ripetitivo, si è aumentato e non ridotto il carico giudiziario e si è riservato poco spazio all'auspicata cultura d'impresa.

Il tentativo di distinguere la posizione del debitore imprenditore e del consumatore non è stato realizzato e sono stati tracciati schemi sostanziali e processuali che hanno sovente assimilato le due figure e regolato impropriamente le loro specifiche attività.

Notevoli criticità sono emerse da un'inevitabile sovrapposizione dell'insolvenza civile e commerciale e il concetto di sovraindebitamento, destinato a esprimere la peculiarità della particolare posizione debitoria rappresentata, ha reso più evanescenti i confini dell'inadempimento e dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

È mancata una disciplina della consecuzione del sovraindebitamento in procedure concorsuali primarie e, comunque, non si è offerta una tutela ai creditori lesi dalle iniziative intraprese nel corso della prima procedura non conclusa.

La creazione di organismi di composizione della crisi, ai quali siano stati devoluti compiti di ausilio e di controllo del debitore, non è valsa a giustificarne la previsione normativa e non ne rappresenta neppure il fondamento giuridico sia con riferimento al debitore, sia ai creditori. Neppure l'eterogeneità professionale dei soggetti preposti all'incarico appare concorrente alle multiformi esigenze di ciascun procedimento e, semmai, ne accentua la scarsa adattabilità.

Il legislatore non si è fatto carico di armonizzare il regime penale dell'istituto in esame con quello delle procedure concorsuali, mancando così un'altra occasione per rimediare a una completa rielaborazione della materia.

In sintesi ci troviamo di fronte ad un groviglio di procedimenti e *sub* procedimenti, termini, scadenze, divieti e agevolazioni in cui i soggetti che vi partecipano, debitore, creditori, organismi di composizione e organi giudiziari sono chiamati a svolgere una varietà di compiti e di adempimenti che ne appesantiscono lo svolgimento con oneri e difficoltà burocratiche non giustificabili per le reali esigenze che sarebbero state necessarie. Cosicché si è operato, non all'insegna della semplicità e snellezza che avrebbero dovuto caratterizzare anche quest'ultima iniziativa normativa del sistema delle crisi delle imprese e del mercato, ma mantenendone una visione statica e immutata, espandendo piuttosto inutilmente l'*iter* burocratico degli adempimenti.

---

#### Nota:

(55) A. Di Amato, *Sanzioni, Il civilista*, cit., 99; P. Filippi, *Gli aspetti penali della procedura*, in questa *Rivista*, 2012, 1114; A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., sub art. 16, 2081.